

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE - PROMEMORIA DI SCADENZA TERMINI PER APPOSIZIONE FIRME

comuneponza, lunedì 29 marzo 2021 - 09:22:34

In merito al seguente comunicato, pubblicato all'albo pretorio del Comune di Ponza dal 09/12/2020 al 09/01/2021, si comunica che per apporre le firme vi è tempo fino al 31/03/2021 - ORE 12:30 - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

**Maurizio Verona
Sindaco di Stazzema
Presidente dell Istituzione Parco nazionale della pace di Sant Anna di Stazzema**

Chiede gentilmente di dare la massima visibilità possibile al progetto di legge sul sito del vostro Comune e sui mezzi informativi a vostra disposizione (il testo di proposta lo trovate di seguito, le istruzioni per firmare e raccogliere le firme sono in allegato), per poter dare la possibilità a tutti i cittadini di essere informati e poter scegliere di aderire. I moduli compilati e completi di autenticazione delle firme e certificazione elettorale, dovranno essere spediti o consegnati al Comitato promotore entro il 31/03/2021, al seguente indirizzo - Verona Maurizio Piazza Europa n.6, Ponte stazzemese 55040 Stazzema (LU).

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile scrivere una email a info@anagrafeantifascista.it

Modulistica e vademecum sono anche scaricabili dal sito

www.anagrafeantifascista.it

Ringraziando per l'attenzione, si porgono cordiali saluti

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352

DIFFUSIONE DI MESSAGGI INNEGGIANTI A FASCISMO E NAZISMO E LA VENDITA E PRODUZIONE

Art. 1.1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 293 è aggiunto il seguente: «Art. 293-bis. (Propaganda del regime fascista e nazifascista). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.

La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell'odio etnico o razziale.

All'articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole: «sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

Art. 21. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l'esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all'art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.